

## **TI\_GERICHTE 15.2002.139 vom 21. März 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-03-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2002.139](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2002.139)

FR: TI\_GERICHTE 15.2002.139 du 21 mars 2003

IT: TI\_GERICHTE 15.2002.139 del 21 marzo 2003

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

A mente di \_\_\_\_\_ il perito incaricato dall'ufficio di esecuzione e fallimenti di Leventina sarebbe incorso in un errore di apprezzamento nella valutazione del valore dell'immobile oggetto del diritto di pegno. Il debitore escusso chiede quindi, in sostanza, una nuova valutazione dell'immobile.

#### **E. 3**

Per l'art. 9 cpv.2 RFF, applicabile anche nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell'art. 99 cpv.2 RFF, ogni interessato può chiedere all'autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di perito, previo deposito delle spese occorrenti. L'ordine di nuova stima costituisce un mero atto amministrativo che ogni avente diritto può richiedere senza obbligo di motivazione, salvo l'allegazione del dissenso sul quantum ( DTF 110 III 71-72 cons. 3; Fritzsche/Walder , Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 31 n.46; Pierre-Robert Gilliéron , Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p.173; Amonn/Gasser , Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,

#### **E. 6**

La novella legislativa del 16 dicembre 1994, entrata in vigore il 1° gennaio 1997, che non prescrive più l'invio raccomandato per l'avviso di incanto al debitore, costituendo un'eccezione all'art. 34 LEF, gli sottrae il carattere di comunicazione suscettibile di ricorso. L'omissione dell'avviso al debitore non implica più l'annullabilità dell'aggiudicazione (cfr. Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann , Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Band I, Zurigo 1997, n. 10 ad art. 139 LEF). Determinante diviene la pubblicazione del bando (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, p. 70; Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann , op. cit., n. 1 ad art. 139 LEF). Ciò vale anche per la comunicazione della stima, quando viene eseguita con il bando di incanto. In quel caso essa ne condivide le prescrizioni relative alla forma.

#### **E. 7**

In casu quindi si deve ritenere che il ricorrente abbia avuto notizia del valore di stima peritale come pure della data fissata per l'incanto con la pubblicazione del relativo avviso sul FUCT n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_. Il gravame del 3 ottobre 2002 di \_\_\_\_\_ risulta pertanto ampiamente tardivo e per questo motivo va dichiarato irricevibile.

#### **E. 8**

Al ricorrente va comunque ricordato che nella procedura in via di realizzazione del pegno immobiliare la stima svolge un ruolo solo secondario ( Amonn , in ZBJV 1976, p. 506), limitato a un semplice orientamento quantitativo destinato ad eventuali interessati all'incanto ( DTF 70 III 17 cons. 3);

## **E. 9**

Il ricorso 3 ottobre 2002 di \_\_\_\_\_ è irricevibile per tardività mentre quello di \_\_\_\_\_ è irricevibile per carenza di legittimazione. Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF ( Jean-François Poudret / Suzette Sandoz-Monod , Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire , vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF). richiamati gli art. 17, 34, 139, 140 cpv. 3 LEF; 9 cpv. 2, 30 cpv.1, 99 cpv. 2 RFF; 61 e 62 OTLEF, pronuncia: 1. Il ricorso 3 ottobre 2002 di \_\_\_\_\_ e di \_\_\_\_\_, è irricevibile. 2. Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione: - \_\_\_\_\_ Comunicazione all'UEF di Leventina. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il vicepresidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.